

N. 5217/2019 R.G. TRIB.  
N. 30396/2015 R.G.N.R.  
Inviato estratto al P.M. il

sentenza n. 10365/2020

dep. sent. dell'11/12/2020

IRREVOCABILE IL

Redatta scheda il:

all.:

REP. 12/01/21

Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione Undicesima Penale in composizione monocratica

*Repubblica Italiana*  
*in nome del popolo italiano*

Il Giudice, dott. Carlo Giovanni Cotta,  
all'udienza dell'11 dicembre 2020, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

1) CURTO MARIA TERESA, nata in Argentina il 18 settembre 1961, assente,

difesa di ufficio dall'avv. Giovanna Amore, del Foro di Milano, presente

2) PORCIUNCULAS NATALIA LUCIA, nata in Argentina il 28 marzo 1988, già presente,

difesa di fiducia dall'avv. Matilde Sansalone, del Foro di Milano,

3) PREMI GIORGIO, nato a Como il 10 agosto 1985, già presente,

difeso di fiducia dall'avv. Matilde Sansalone, del Foro di Milano, presente

4) SACCANI RODOLFO, nato a Roma il 25 maggio 1970, già presente,

difeso di fiducia dall'avv. Matilde Sansalone, del Foro di Milano, presente,

5) FASOLINI ROBERTO, nato a Romano di Lombardia il 22 marzo 1978, assente,

difeso di ufficio dall'avv. Giovanna Amore, del Foro di Milano, presente,

### IMPUTATI

capo 4)

(in concorso con Lanzotti Marco, Filopanti Andrea e Bernas Monika Katarzyna, in relazione ai quali si è proceduto con separati giudizi)

del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 171 bis comma 2 Legge 22 aprile 1941 n. 633, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Bernas Monika Katarzyna e Lanzotti Marco (giudicati separatamente) al fine di trarne profitto, trasferivano su altro supporto il contenuto della banca dati

appartenente a Lucini & Lucini Holdings s.r.l., poi conferito a Lucini & Lucini Communications LTD e contenente gli indirizzi da utilizzare per l'invio di comunicazioni elettroniche di direct e - mail marketing (invio di oroscopi e di altre comunicazioni commerciali), in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexties, e ne eseguivano l'estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter della medesima legge.

In Milano dal novembre 2012 al dicembre 2014

Conclusioni delle parti:

il Pubblico Ministero: assoluzione di tutti gli imputati ex art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato;

la parte civile LUCINI & LUCINI HOLDINGS s.r.l.: condanna di tutti gli imputati al risarcimento del danno morale, da liquidarsi in via equitativa in euro 10.000, 00;

la parte civile LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS LTD: condanna di tutti gli imputati al risarcimento del danno morale, da liquidarsi in via equitativa in euro 10.000, 00;

la difesa di Curto: assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo pena, applicazione attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e benefici di legge;

la difesa di Porciunculas: assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo pena, applicazione attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e benefici di legge; rigetto della richiesta risarcitoria per insussistenza della prova del danno;

la difesa di Premi: assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo pena, applicazione attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e benefici di legge; rigetto della richiesta risarcitoria per insussistenza della prova del danno;

la difesa di Sacconi: assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo pena, applicazione attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e benefici di legge; rigetto della richiesta risarcitoria per insussistenza della prova del danno;

la difesa di Fasolini: assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo pena, applicazione attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e benefici di legge.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del dibattimento l'ipotesi di accusa può ritenersi provata solo nei confronti degli imputati Curto e Sacconi, nei limiti che saranno precisati.

E' un dato di fatto la condanna definitiva di Marco Lanzotti (sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 23 gennaio 2020, definitiva il 10 settembre 2020) in ordine al reato per cui si procede.

Come risulta dalla sentenza, Lanzotti, all'interno della Lucini & Lucini, era "amministratore di sistema, responsabile della sicurezza dei sistemi, dei server e del database e dell'effettuazione di copie di backup presso la Lucini e Lucini, nonché in possesso di tutte le credenziali e delle chiavi d'accesso per accedere al sistema informatico della Lucini".

E ancora "da tale posizione poteva dunque compiere tutte le operazioni implicanti l'acquisizione e il trasferimento di dati (indirizzi e - mail degli utenti e contenuti editoriali), disponendo integralmente degli strumenti utili e necessari.

E' d'altra parte pacificamente accertato anche negli atti del presente procedimento che la duplicazione abusiva della banca dati ebbe luogo tra il 6 e il 7 febbraio 2013, "a ridozzo delle dimissioni del Lanzotti", e che la quasi totalità degli indirizzi e - mail presenti nella banca dati di AdGlamor coincideva con quelli della Lucini; e che "dal 31 maggio 2013 AdGlamor almeno con frequenza giornaliera aveva provveduto all'invio di mail per la realizzazione di campagne pubblicitarie dei suoi clienti", ciò che non poteva avvenire prescindendo "dall'utilizzo di una piattaforma già funzionante con i dati compiutamente caricati".

Quanto accertato con sentenza definitiva riguardo a Lanzotti é di primario rilievo nel presente procedimento, poiché tutti gli odierni imputati, già dipendenti di Lucini & Lucini, seguirono nei mesi successivi la strada aperta da costui, dimettendosi da Lucini & Lucini per confluire nella società AdGlamor, dedita ad analoghe attività commerciali.

Non v'è dubbio che tale ultima società si servì delle banche dati già di Lucini & Lucini, copiate in prima battuta da Lanzotti, per porre in essere le medesime campagne di invio di mail con testi di oroscopi standardizzati, e che ciò avvenne mentre gli imputati, già inseriti nell'organigramma di Lucini e Lucini, vi operavano con vari ruoli.



Essendo chiaro il contesto, restano da approfondire le eventuali responsabilità personali, avendo riguardo al dettaglio dell'imputazione.

Come è emerso inequivocabilmente nel corso dell'istruttoria dibattimentale (cfr. esame Caccavella, pagina 6), l'archivio degli indirizzi e - mail e l'archivio dei testi degli oroscopi costituiscono due banche dati ben distinte e separate, e dunque, poiché il capo di imputazione fa esplicito riferimento, quale oggetto del reato, al solo archivio degli indirizzi e - mail, non può essere considerato oggetto dell'addebito l'ulteriore archivio.

Tale oggettività assume un peso rilevante nella valutazione delle condotte di cui al capo di imputazione, che sono precisamente, oltre al "trasferimento su altro supporto" (riferibile appunto in prima battuta al Lanzotti), l'estrazione e il reimpiego.

L'art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, offre la precisa definizione normativa di tali due ultime condotte:

- l'estrazione è il "trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma";
- il reimpiego è "qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale di una banca dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma".

Orbene, la suddetta "trasmissione" con messa a disposizione del pubblico è stata certamente effettuata, mediante il massivo invio dei testi di oroscopi agli indirizzi di utenti presenti nel relativo archivio (appunto non oggetto del reato così come contestato), ma deve essere esclusa con riferimento all'archivio degli indirizzi, di cui ovviamente è stato fatto un uso operativo esclusivamente interno, senza divulgazione all'esterno dei dati in esso contenuti.

Dunque deve escludersi l'attribuzione a qualsivoglia degli imputati dell'addebito di "reimpiego", e deve essere concentrata l'attenzione sulla condotta di "estrazione".

Ciò premesso, deve rilevarsi che, una volta accertato che la primigenia duplicazione dei dati è stata operata da Lanzotti, che ha concretamente trasferito tali dati in

AdGlamor, le attività illecite sono certamente proseguite all'interno di tale società, quanto meno in forma di estrazione, poiché altri dipendenti hanno trasferito i dati relativi all'indirizzario nei propri computer.

E' innanzitutto il caso di Saccani, già Software Project Manager in Lucini e Lucini e assunto in AdGlamor dal 7 ottobre 2013.

La consulenza svolta nel processo civile ha evidenziato la presenza, nel pc in suo uso:

- di una serie di comandi, contenuti nella cronologia dei comandi eseguiti, che includono operazioni sulla cartella /rsa/shared/lucini; nei riscontri si sono evidenziati anche riferimenti temporali recenti, fino al 4 marzo 2014 (data della descrizione).
- di un elenco di file riguardanti dati di Lucini; anche in questo caso si sono trovati riferimenti temporali importanti, poiché ad esempio il file database ha anch'esso come data di ultima modifica il 4 marzo 2014.

Si è accertato che parte del contenuto delle cartelle comprende file che fanno riferimento sia alla gestione delle mail, e al loro invio, sia agli oroscopi.

In altra cartella è stata riscontrata la presenza di file e cartelle criptati e relative password presenti nell'hard disc USB di Lanzotti.

Inoltre nel pc in uso a Saccani sono state trovate alcune migliaia di indirizzi mail coincidenti con quelli della banca dati Lucini & Lucini, e in molti casi è anche stata verificata la coincidenza dell'indirizzo ip dal quale è avvenuta l'iscrizione dell'utente.

Queste sono le evidenze, e deve escludersi che, secondo l'interpretazione offerta da Saccani in sede di esame, tali elementi siano semplicemente tracce dell'utilizzo di tali dati al tempo della sua operatività presso Lucini & Lucini.

In proposito appaiono decisive le dichiarazioni del consulente Caccavella (da pagina 4 della deposizione), ad approfondimento dei dati di cui sopra.

Con riferimento ai riscontri 7, 9 e 10 presenti nel computer di Saccani, Caccavella ha concluso in ordine alla presenza di comandi eseguiti sul computer per effettuare attività di gestione o di manutenzione di archivi (archivi contenenti parole chiave di rilievo quali "Lucini").

Si tratta di comandi da amministratore di sistema,

Sul computer (come risulta dai dati rinvenuti nello spazio non allocato) è stata posta in essere un'attività di trattamento del backup delle cartelle di Lucini

In tale elenco di comandi sono presenti anche i nomi di file storicamente riconducibili al gennaio e febbraio 2014, come dimostrato dalla immediatezza nell'esecuzione dei



comandi (ad esempio, comando "entra nella cartella Lucini" e poco dopo "vai nella cartella gennaio 2014).

Ancora, i riscontri 16, 17 e 18 dimostrano la presenza nel computer di Sacconi di e - mail della banca dati di Lucini & Lucini.

Le evidenze riferite, alla luce delle considerazioni svolte da Caccavella, che appaiono del tutto convincenti, sono sufficienti per dimostrare, senza ombra di dubbio, che Sacconi effettuò il trasferimento della totalità o comunque di una parte consistente e sostanziale del contenuto della banca dati e - mail di Lucini & Lucini (già sottratta da Lanzotti mesi prima) sul proprio computer, e che ciò fece, continuando ad operare su tale data base (evidentemente fornitogli da Lanzotti) nel corso dell'attività di lavoro svolta presso AdGlamor, fino ai primi mesi del 2014.

Con tali condotte si rese certamente responsabile del reato di estrazione di cui al capo di addebito

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda l'imputata Curto, altra dipendente di Lucini & Lucini giunta in AdGlamor, e ivi impiegata dal giugno 2013 quale responsabile commerciale.

Tale mansione, vista la tipologia delle attività svolte dalla società di cui si tratta (invio massivo di mail contenenti oroscopi), di per se stessa implicava un uso abituale della banca dati delle e - mail, accertatamente transitata in modo illecito da Lucini & Lucini ad AdGlamor.

A ciò si aggiungono reperti materiali concludenti.

Nel suo computer sono stati trovati numerosi file contenenti elementi di testo utilizzati nella formulazione degli oroscopi di Lucini & Lucini, e file creati e modificati in Lucini.

Sono stati inoltre trovati riscontri che riguardano documenti contabili e commerciali di titolarità di Lucini, richieste di fatturazione cliente della Lucini & Lucini, contenenti le anagrafiche dei clienti e gli importi da fatturare; e così via.

In particolare la cartella denominata "Contratos" contiene un file riguardante l'invio di e - mail con uso di base dati Lucini.

Insomma, tutta l'attività di Curto presso AdGlamor appare improntata all'utilizzo pressoché esclusivo di dati e documenti di provenienza Lucini, ed è inevitabile concludere che la Curto abbia massicciamente fatto uso di parti consistenti e sostanziali del contenuto della banca dati e - mail di Lucini & Lucini, trasferite sul suo



computer per lo svolgimento dell'attività commerciale cui era addetta in AdGlamor, attività per cui l'indirizzario e - mail era essenziale.

A diverse conclusioni si perviene esaminando le posizioni degli altri tre imputati.

Quanto a Premi, programmatore, la consulenza non ha potuto evidenziare alcun concreto elemento in ordine al possesso di dati provenienti da Lucini & Lucini.

E' vero che il computer di Premi era criptato, e che l'interessato non ha inteso fornire la chiave d'accesso, ma tale circostanza non può compensare l'assoluto difetto di elementi volti a dimostrare un coinvolgimento diretto nel trasferimento, nell'estrazione o nel reimpiego dei dati.

Quanto a Fasolini, amministratore di AdGlamor, parimenti nulla è emerso dalle attività tecniche, e la mera qualità formale non può compensare il difetto di qualsivoglia prova in ordine alle condotte.

Porciunculas, in forza alla AdGlamor a far tempo dal 1° luglio 2013 come impiegata con mansioni di aiuto contabile, non svolgeva alcuna attività attinente al lato tecnico - informatico o commerciale, ed è irrilevante che la consulenza tecnica svolta in sede civile abbia accertato il possesso, nel computer in suo uso, di elementi contabili provenienti dal data base di Lucini & Lucini, poiché tali elementi non dimostrano la partecipazione alla condotta di estrazione o reimpiego del distinto database relativo agli indirizzi.

Tali tre imputati devono dunque essere mandati assolti, per non avere commesso il fatto.

Alla dichiarazione di penale responsabilità di Curto e Saccani, nei limiti precisati, consegue l'applicazione della pena di giustizia.

Non si rilevano in atti elementi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché qualunque elemento astrattamente utilizzabile a tal fine è già stato interamente considerato nel determinare la pena in misura inferiore ai valori medi edittali.

Visti e considerati tutti i criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., stimasi equo infliggersi a ciascuno degli imputati Curto e Saccani la pena di mesi nove di reclusione



ed euro 3.000, 00 di multa: segue, per legge, la loro condanna al pagamento delle rispettive spese processuali.

Gli imputati Curto e Saccani, in solido, devono essere inoltre condannati al risarcimento degli evidenti danni morali (non oggetto del procedimento civile in corso) cagionati dalla concorsuale condotta illecita alle costituite parti civili, danni che possono essere liquidati, equitativamente, nella misura di euro 5.000, 00 in favore di ciascuna parte civile.

Segue la condanna di entrambi, in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili, che, vista la nota, e considerato l'impegno profuso nel processo, caratterizzato da questioni tecniche complesse, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano  
Sezione Undicesima Penale

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

CURTO MARIA TERESA e SACCANI RODOLFO colpevoli del reato loro ascritto, limitatamente alla fattispecie di estrazione, e li

CONDANNA

alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 3.000, 00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle rispettive spese processuali.

CONCEDE

ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.

CONDANNA

tali imputati in solido al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili LUCINI & LUCINI HOLDINGS s.r.l. e LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS LTD, che si liquidano equitativamente nella misura di euro 5.000, 00 in favore di ciascuna delle parti civili.

CONDANNA

tali imputati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili, che si liquidano in euro 3.500, 00, oltre al 15 % per spese generali, più I.V.A. e C.P.A., per ciascuna parte civile.

Visto l'art. 530 c.p.p.



ASSOLVE

PORCIUNCULAS NATALIA LUCIA, PREMI GIORGIO e FASOLINI ALBERTO dalla imputazione loro ascritta, per non avere commesso il fatto.

FISSA

in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 11 dicembre 2020

Il Giudice

